

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRANSITO SULLA VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE (L.R. 31/2008, ART. 59) COMUNE DI ABBADIA LARIANA.

Sommario

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ART. 2 – ELENCO DELLE STRADE	2
ART. 3 – CONDIZIONI DI SICUREZZA	2
ART. 4 – SOGGETTO GESTORE	2
ART. 5 – SEGNALETICA E BARRIERA	3
ART. 6 – ORDINANZA DI CHIUSURA	3
ART. 7 – VEICOLI AUTORIZZABILI	3
ART. 8 – LIBERA CIRCOLAZIONE SENZA PERMESSO	3
ART. 9 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI	3
ART. 10 – DANNI E CAUZIONI	4
ART. 11 – FONDO PER LA MANUTENZIONE	4
ART. 12 – PERMESSI	4
ART. 13 – PERMESSO GIORNALIERO	5
ART. 14 – PERMESSO TEMPORANEO	6
Art. 15 – PAGAMENTO CONTRIBUTO	7
Art. 16 – ESENZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO	7
Art. 17 – REGISTRO DEI PERMESSI	8
Art. 18 - CONVENZIONE	8
Art. 19 - VIGILANZA	8
Art. 20 - SANZIONI	8
Art. 21 – ENTRATA IN VIGORE	9

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente regolamento disciplina l'accesso e l'utilizzo, da parte di veicoli a motore, delle strade agro-silvo-pastorali situate nel Comune di Abbadia Lariana.
- 2) Le strade oggetto del presente regolamento, censite e classificate dalla Comunità Montana nell'ambito del piano della viabilità agro-silvo-pastorale e riportate in allegato A "Elenco strade agro-silvo-pastorali", parte integrante del piano di indirizzo forestale, hanno le seguenti caratteristiche:
 - a) sono finalizzate prevalentemente al transito di veicoli ad uso forestale, agricolo o pascolivo;
 - b) sono di proprietà pubblica oppure, in tutto o in parte, di proprietà privata, ma dichiarate col presente regolamento di pubblica utilità;
 - c) posseggono caratteristiche tali da richiedere particolari cautele per il transito e tali da non renderle idonee al traffico ordinario;
 - d) non rientrano nella classificazione di cui all'art. 2 del Codice della strada.

ART. 2 – ELENCO DELLE STRADE

- 1) Le strade oggetto del presente regolamento sono quelle presenti all'interno del piano della viabilità agro-silvo-pastorale, parte integrante del piano di indirizzo forestale, e sono riportate in allegato A "Elenco strade agro-silvo-pastorali".
- 2) L'inserimento e l'aggiunta di nuove strade, su proposta del Comune o su iniziativa della Comunità montana di concerto col Comune, avviene mediante aggiornamento del piano della viabilità, parte integrante del piano di indirizzo forestale della Comunità montana, ove occorra nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica, nel cui ambito chiunque potrà presentare osservazioni a favore o contro l'inserimento di nuove strade. A seguito dell'aggiornamento del piano VASP, il Comune procede ad aggiornare l'allegato A "Elenco strade agro-silvo-pastorali" con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica.

ART. 3 – CONDIZIONI DI SICUREZZA

- 1) Per le strade oggetto del presente regolamento non sono garantite le condizioni di sicurezza e, ove è possibile, tale informazione viene segnalata con appositi cartelli.
- 2) Pertanto, è vietato, salvo permesso scritto rilasciato dal soggetto gestore, il transito di tutti i veicoli a motore sulle strade agro-silvo-pastorali, mulattiere e sentieri oggetto del presente regolamento ai sensi dell'art. 59 l.r. 31/2008.
- 3) Chiunque transiti sulle strade oggetto del presente regolamento chiedendo il permesso di transito accetta incondizionatamente il regolamento stesso.

ART. 4 – SOGGETTO GESTORE

- 1) Soggetto gestore delle strade oggetto del presente regolamento è il Comune di Abbadia Lariana
- 2) Il Soggetto gestore:
 - a) rilascia e registra i permessi di transito;
 - b) incassa i proventi dei permessi di transito;
 - c) cura la manutenzione ordinaria della strada, come definita dall'art. 71 c. 2 del r.r. 5/2007;
 - d) appone appositi cartelli di pericolo, ove possibile.

ART. 5 – SEGNALETICA E BARRIERA

- 1) Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico dal Soggetto gestore mediante apposizione di idonei segnali riportanti la frase "Strada agro-silvo-pastorale. Divieto di transito, salvo i mezzi autorizzati, ai sensi della normativa regionale vigente".

- 2) Analogamente, il soggetto gestore segnala la presenza di eventuali carichi massimi ammissibili al transito mediante idonea cartellonistica.
- 3) Il soggetto gestore, al fine di ampliare la sicurezza, ha la facoltà di chiudere con idonea barriera, munita di chiave, le strade soggetti al presente regolamento.
- 4) In alternativa o in aggiunta alla barriera, il soggetto gestore può installare una telecamera o altro sistema di video sorveglianza da remoto conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali.

ART. 6 – ORDINANZA DI CHIUSURA

- 1) Il Comune può, in presenza di pericoli alla circolazione e negli altri casi eccezionali previsti dalla legge, emanare un’ordinanza di chiusura al transito estesa a tutti i titolari dei permessi e ai soggetti che possono circolare liberamente.
- 2) L’ordinanza dovrà essere esposta in corrispondenza della segnaletica che riporta il divieto di circolazione e trasmessa ai Carabinieri forestali, alla Comunità Montana e agli altri Soggetti preposti ai controlli ed ai soggetti autorizzati a cura del gestore.

ART. 7 – VEICOLI AUTORIZZABILI

- 1) I veicoli autorizzabili per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali, ivi inclusi motocicli e quad, devono presentare caratteristiche tecniche adeguate alle condizioni del percorso. In particolare, tali veicoli devono essere idonei al transito su strade caratterizzate da ingombri ridotti, forti pendenze e fondi stradali non consolidati o irregolari, al fine di garantire sicurezza e minimizzare l’impatto sull’infrastruttura stradale.
- 2) Le limitazioni di cui al comma 1 del presente articolo non sono attuate per il tratto di viabilità compresa fra i Piani Resinelli (loc. Montanina) e la località Campelli e fra i Piani Resinelli e la località Colonghelli.
- 3) I veicoli a motore, per circolare sulla viabilità agro-silvo-pastorale dovranno essere omologati, coperti da idonea polizza assicurativa e in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale.

ART. 8 – LIBERA CIRCOLAZIONE SENZA PERMESSO

- 1) Possono liberamente circolare senza necessità di rilascio di permesso, purché in possesso dei requisiti tecnici di cui all’art. 7 e consapevoli dei rischi potenziali che possono occorrere durante il transito:

- tutti i mezzi di soccorso o di polizia;
- tutti i mezzi che svolgono servizi di vigilanza a norma di legge, di protezione civile, di antincendio boschivo, guardie venatorie provinciali;
- i veicoli di proprietà dello Stato, della Provincia, della Regione, della Comunità Montana purché utilizzati per ragioni di servizio;
- le biciclette, anche a pedalata assistita;
- i mezzi a trazione animale.

ART. 9 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ E NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI

- 1) Chiunque chieda l’autorizzazione a circolare sulle strade di cui al presente regolamento dichiara di:
 - a) essere consapevole che la strada non è soggetta al Codice della Strada, in quanto il Soggetto gestore non garantisce che le condizioni di sicurezza della strada stessa rispettino la normativa vigente, sollevando l’Ente Gestore da ogni responsabilità per ogni evento nefasto;
 - b) essere consapevole che, circolando nella strada, lo fa a proprio rischio e pericolo;

- c) aver preso cognizione degli stati di pericolo segnalati dal gestore;
- d) rispettare comunque le norme di comportamento contenute nel Codice della strada;
- e) transitare con mezzi idonei al transito come indicato dall'Art. 7;
- f) transitare sempre a velocità ridotta, prestando attenzione all'utenza debole della strada;
- g) impegnarsi ad evitare ogni comportamento che possa determinare un danno ai percorsi, mantenendo uno stile di guida appropriato;
- h) non abbandonare sul percorso rifiuti o oggetti che possano arrecare pericolo;
- i) impegnarsi a segnalare senza indugio al soggetto gestore o alla polizia locale ogni eventuale ostacolo al transito (sassi, rami e simili) od ogni situazione di pericolo che dovesse rilevare.

ART. 10 – DANNI E CAUZIONI

- 1) Tutti i titolari dei permessi e tutti i soggetti che godono della libera circolazione ai sensi dell'art. 4 debbono rispondere al soggetto gestore per danni da loro causati ai tracciati durante la circolazione e in particolare per il mancato rispetto degli impegni indicati nell'articolo precedente.
- 2) Il soggetto gestore può richiedere il versamento di un deposito cauzionale infruttifero o la stipula di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale, opere d'arte e manufatti) causati dall'utente. L'importo della cauzione viene determinato dal soggetto gestore in relazione ai danni che potrebbero essere verosimilmente arrecaiti dall'utente.
- 3) In caso di danni, il soggetto gestore incamera, in tutto o in parte, la cauzione o la fidejussione prevista dal comma precedente, al fine di effettuare i necessari interventi di ripristino o di manutenzione.

ART. 11 – FONDO PER LA MANUTENZIONE

- 1) La manutenzione ordinaria e la custodia della viabilità agro-silvo-pastorale sono a carico del Soggetto gestore.
- 2) Le somme derivanti dal rilascio dei permessi sono incamerati dal Soggetto gestore e da esso destinati alla manutenzione ordinaria delle strade agro-silvo-pastorali.
- 3) Le entrate di cui al precedente comma 2, qualora eccedenti, possono essere utilizzate, in accordo col Comune, per le spese connesse all'attuazione del presente regolamento (segnalética e applicativi informatici per la gestione dei permessi e delle sanzioni) oppure per interventi di manutenzione straordinaria.

ART. 12 – PERMESSI

- 1) Per ottenere il permesso al transito alle piste agro-silvo pastorali del Comune di Abbadia Lariana è necessario presentare una domanda all'Ufficio competente, compilando apposito modulo.
- 2) Il permesso è subordinato al rilascio di una autorizzazione da parte dell'Ente Gestore. A ciascuna autorizzazione corrisponde il rilascio di n. 1 tesserino nel quale possono essere indicate n. 3 targhe di veicoli aventi le caratteristiche di cui all'art. 7, fatti salvi i casi disciplinati dal seguente regolamento.
- 3) I permessi possono essere giornalieri o temporanei (mensile, annuali o triennali) e devono essere esposti sul veicolo, ove consentito, e, in ogni caso, devono essere esibiti all'autorità competente in caso di controlli.
- 4) Contestualmente al rilascio del permesso di transito l'utilizzatore:
 - si impegna al rispetto delle condizioni elencate all'art. 9 c. 1 del presente regolamento;
 - accetta che la strada non garantisce le condizioni di sicurezza previste dal Codice della Strada.

- 5) In caso di smarrimento o furto del permesso per il transito sulle piste agro-silvo pastorali del Comune di Abbadia Lariana in corso di validità, è possibile richiedere un duplicato del permesso rilasciato in origine mediante compilazione di apposito modulo. Il soggetto in tal caso è esentato dal pagamento del contributo.
- 6) Qualora l'autorizzato abbia necessità di provvedere alla modifica di dati inseriti nel tesserino (es. cambio veicoli) in corso di validità, è necessario richiedere un duplicato del permesso rilasciato in origine mediante compilazione di apposito modulo. Il soggetto in tal caso è esentato dal pagamento del contributo.
- 7) In caso di decadenza dei requisiti legittimanti il possesso dell'autorizzazione, la stessa è revocata e il titolare è obbligato a consegnare il tesserino all'Ente Gestore.
- 8) Le modalità di rilascio del permesso di cui al comma 1 saranno definite con provvedimento del Responsabile.

ART. 13 – PERMESSO GIORNALIERO

- 1) I permessi giornalieri possono essere richiesti da:

	SOGGETTI LEGITTIMATI E N. VEICOLI A PERMESSO	CONTRIBUTO
1	<p>n. 1 permesso per n. 1 veicolo</p> <p>soggetti per i quali il transito è funzionale allo svolgimento di attività, sia economiche sia non economiche, riconducibili alla gestione attiva del territorio o a lavori finalizzati alla conservazione del territorio o dei fabbricati, nonché soggetti che svolgono attività venatoria nel territorio comunale, purché in possesso di licenza di porto di fucile per uso caccia e tesserino venatorio regionale in corso di validità, nonché di titolo abilitativo alla caccia valido per il territorio di riferimento.</p>	€ 3,00
2	<p>n. 1 permesso per n.1 veicolo</p> <p>soggetti per il quali il transito è funzionale allo svolgimento di attività economiche, turistiche, ricreative</p>	€ 3,00
3	<p>n. 1 permesso per n. 1 veicolo</p> <p>soggetti che transitano <u>limitatamente per il tratto di strada fra i Piani Resinelli (fra la località Montanina e i Campelli)</u>, anche per soli fini turistici</p>	€ 3,00

- 2) La richiesta del permesso di cui al comma 1 deve essere presentata mediante compilazione di apposita domanda almeno **5** giorni prima.

- 3) Il permesso giornaliero tipologia n. 3, oltre alle modalità di cui al comma sopra, potrà essere rilasciato mediante l'utilizzo del parchimetro presente in loco. Il permesso dovrà essere datato e dovrà riportare la targa del veicolo.

ART. 14 – PERMESSO TEMPORANEO

- 1) I permessi temporanei sono:

- mensile con scadenza al trentesimo giorno dalla data di rilascio;
- annuali con scadenza al 31 dicembre dell'anno solare di rilascio;
- triennali con scadenza al 31 dicembre del terzo anno solare di rilascio.

L'autorizzazione volta all'ottenimento del permesso temporaneo verrà rilasciata entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previa acquisizione di tutti i pareri necessari al fine della verifica dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

- 2) Le persone legittime a presentare domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione al transito sono:

CAT.	SOGGETTI LEGITTIMATI	N. VEICOLI A PERMESSO	DURATA PERMESSO E CONTRIBUTO
A	<u>n. 1 permesso</u> Proprietari, usufruttuari o altri aventi diritto sugli immobili serviti dalla strada	<u>Fino ad un massimo di n. 3 veicoli</u>	Permesso mensile: € 10,00 Permesso annuale: € 50,00 Permesso triennale: € 90,00
A1	<u>Fino ad un massimo di n. 3 permessi</u> Per altre persone diverse dal legittimato CAT. A purché maggiorenni, aventi un vincolo di parentela (ascendente o discendente di primo o secondo grado o di affinità di primo grado) nonché il coniuge, il convivente more uxorio o unito civilmente)	<u>Fino ad un massimo di n. 3 veicoli per acente diritto</u>	Permesso mensile: ESENTE Permesso annuale: ESENTE Permesso triennale: ESENTE
B	<u>n. 1 permesso</u> Titolare di un contratto comunque denominato, acente ad oggetto gli immobili serviti dalla strada	<u>Fino ad un massimo di n. 3 veicoli</u>	Permesso mensile: € 10,00 Permesso annuale: € 50,00 Permesso triennale: € 90,00
B1	<u>Fino ad un massimo di n. 3 permessi</u> Per altre persone diverse dal legittimato CAT. B purché maggiorenni, aventi un vincolo di parentela (ascendente o discendente di primo o secondo grado o di affinità di primo grado), nonché il coniuge, il convivente more uxorio o unito civilmente)	<u>Fino ad un massimo di n. 3 veicoli per acente diritto</u>	Permesso mensile: ESENTE Permesso annuale: ESENTE Permesso triennale: ESENTE

C	<u>n. 1 permesso</u> soggetti che transitano <u>limitatamente per il tratto di strada fra i Piani Resinelli (fra la località Montanina e i Campelli)</u> , anche per soli fini turistici	1	Permesso mensile: € 10,00 Permesso annuale: € 30,00
D	<u>n. 1 permesso</u> Soggetti per i quali il transito è funzionale allo svolgimento di attività, sia economiche sia non economiche, riconducibili alla gestione attiva del territorio o a lavori finalizzati alla conservazione del territorio o dei fabbricati, nonché soggetti che svolgono attività venatoria nel territorio comunale, purché in possesso di licenza di porto di fucile per uso caccia e tesserino venatorio regionale in corso di validità, nonché di titolo abilitativo alla caccia valido per il territorio di riferimento.	1	Permesso mensile: € 10,00 Permesso annuale: € 50,00

- 9) Per i soggetti autorizzati di cui alle categorie A, A1, B e B1 si specifica che il permesso abilita alla guida di n. 1 solo dei mezzi autorizzati ed ivi elencati.

Art. 15 – PAGAMENTO CONTRIBUTO

- Il permesso è rilasciato, di norma, a seguito del versamento di una somma che rappresenta il contributo, da parte dell'utilizzatore della strada, alle spese di manutenzione ordinaria, che sono a carico interamente del soggetto gestore.
- In caso di sostituzione del veicolo (es. vendita, furto o rottamazione di un veicolo e acquisto di uno nuovo), il titolare può chiedere il rilascio di un nuovo permesso in sostituzione di quello già rilasciato, che decade, senza spese ulteriori, mantenendo la medesima scadenza.

Art. 16 – ESENZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO

- Sono esentati dal pagamento del contributo i soggetti cui al presente articolo:

CAT.	SOGGETTI LEGITTIMATI	N. VEICOLI A PERMESSO	DURATA PERMESSO E CONTRIBUTO
E1	<u>n. 1 permesso</u> soggetti che devono effettuare attività con utilità sociale e senza scopo di lucro (attività di studio, di ricerca, didattiche divulgative, celebrazione di funzioni religiose, censimenti fauna), debitamente documentate e operatori	tutte quelle strettamente necessarie	Permesso giornaliero: ESENTE Permesso mensile: ESENTE Permesso annuale: ESENTE Permesso triennale: ESENTE

	economici che svolgono attività su incarico del Comune di Abbadia Lariana		
E2	<u>n. 1 permesso</u> Proprietari, usufruttuari o altri aventi diritto sugli immobili o terreni serviti dalla strada che utilizzano ESCLUSIVAMENTE mezzi agricoli	<u>Fino ad un massimo di n. 3 mezzi agricoli</u>	Permesso giornaliero: ESENTE Permesso mensile: ESENTE Permesso annuale: ESENTE Permesso triennale: ESENTE
E3	<u>n. 1 permesso</u> Persone residenti in abitazioni ubicate nell'area soggetta ad autorizzazione di transito.	<u>Fino ad un massimo di n. 3 veicoli per acente diritto</u>	Permesso mensile: ESENTE Permesso annuale: ESENTE Permesso triennale: ESENTE
E3-1	<u>Fino ad un massimo di n. 3 permessi</u> Per altre persone diverse dal legittimato CAT. E3 purché maggiorenni, aventi un vincolo di parentela (ascendente o discendente di primo grado, coniuge, convivente more uxorio, uniti civilmente)	<u>Fino ad un massimo di n. 3 veicoli per acente diritto</u>	Permesso mensile: ESENTE Permesso annuale: ESENTE Permesso triennale: ESENTE
E4	<u>n. 1 permesso</u> agricoltori, selvicoltori e alpeggiatori che conducono terreni agricoli, forestali e pascolivi, svolgendo attività professionale, raggiungibili solo dalle strade del presente regolamento	<u>Fino ad un massimo di n. 3 veicoli</u>	Permesso mensile: ESENTE Permesso annuale: ESENTE Permesso triennale: ESENTE
E4 - 1	<u>Fino ad un massimo di n. 3 permessi</u> Per altre persone diverse dal legittimato CAT E4 che collaborano nello svolgimento dell'attività professionale	<u>Fino ad un massimo di n. 3 veicoli</u>	Permesso mensile: ESENTE Permesso annuale: ESENTE Permesso triennale: ESENTE

Art. 17 – REGISTRO DEI PERMESSI

I permessi rilasciati devono essere annotati dal gestore su apposito registro, con indicazione del titolare, dei mezzi e dei percorsi autorizzati, della scadenza e dell'importo dei contributi incassati.

Art. 18 - CONVENZIONE

In casi particolari il Gestore può stipulare una convenzione coi soggetti autorizzati al transito, in base alla quale essi si impegnano a realizzare lavori ed opere di manutenzione ovvero a versare un

contributo economico, in particolare nei casi di rilascio di più tesserini di transito o di utilizzo continuativo della viabilità Agro-Silvo-Pastorale, finalizzato alla manutenzione della stessa.

Art. 19 - VIGILANZA

Gli organi di Pubblica Sicurezza, la Polizia Locale, la Polizia Provinciale, i Carabinieri Forestali sono incaricati della vigilanza sulla osservanza del presente regolamento.

Gli organi incaricati dei controlli dovranno ricevere, per tempo, il presente regolamento, gli eventuali aggiornamenti e le ordinanze di chiusura assoluta o di apertura temporanea.

Art. 20 - SANZIONI

L'accesso con veicoli a motore senza permesso sulle strade agro-silvo-pastorali del Comune costituisce violazione al presente regolamento punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 61 c. 10 della l.r. 31/2008. Tale sanzione è aggiornata ogni tre anni dagli uffici della Giunta regionale ai sensi dell'art. 61 c. 14 della l.r. 31/2008 (ultimo aggiornamento, decreto 16446/2022 per il triennio 2023-2025, BURL 48 del 1° dicembre 2022, **sanzione da 139,05 euro a 417,16 euro**).

Il gestore, in caso di ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito o vietarne il rinnovo.

Il rapporto per le violazioni del presente regolamento è presentato al Comune, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 21 – ENTRATA IN VIGORE

Lo norme di cui al presente regolamento entreranno in vigore a partire dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione.

In ogni caso non potranno essere applicate in assenza della segnaletica necessaria.